



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

L'**Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa** con sede in Siracusa via A. Von Platen n. 37/A Cod. Fisc.: 00073840894 rappresentato dal Direttore Generale Dott. Marco Cannarella nato a Noto il 10/07/1959, di seguito committente;

E

L'**Ing. Carmelo Uccello**, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS - CF: OMISSIS, di seguito Collaboratore;

Premesso che:

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa ha la necessità di avvalersi delle prestazioni professionali tecnico – amministrative di una risorsa umana in possesso di capacità, conoscenze, competenze ed autonomia gestionale, in grado di assicurare adeguati livelli di professionalità ed affidabilità nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di nuove opere ed interventi di recupero/riqualificazione sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o gestito dall'Ente ;
- l'I.A.C.P. di Siracusa ha espletato e definito un pubblico concorso finalizzato ad assumere un Dirigente Tecnico;
- l'attuale quadro normativo regionale non consente la possibilità di effettuare assunzioni di personale dirigente negli enti vigilati dalla Regione Sicilia (art. 10 comma 4 della L.r. n. 9/2021 e art. 12 comma 15 della L.r. n. 13/2022);
- l'art. 10 del D.L. 30/04/2022 n. 36 (convertito con L. n. 79 del 29/06/2022) consente alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali, la facoltà di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'art.7, comma 6, del DLgs. n. 165/2001;
- la richiamata normativa consente, peraltro, ***“in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31”***.

Considerato che:

- l'Ing. Carmelo Uccello ha svolto per diversi anni l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area Tecnica dell'Istituto, maturando un notevole bagaglio personale di conoscenze ed esperienze professionali nel campo della progettazione e realizzazione di lavori pubblici e di interventi Edilizia residenziale Pubblica, idoneo allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto;
- lo stesso è stato collocato in quiescenza a far data dall'1/01/2021 ed ha stipulato con l'Istituto un contratto di collaborazione gratuita ai sensi dell'art. 5 del DL n. 95/2012, continuando a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Dlgs 50/2016 in diversi interventi in corso di realizzazione;
- l'Ing. Carmelo Uccello, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, intende prestare la propria attività in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario e presenza prestabilita, fermo restando il necessario coordinamento con la Direzione e le strutture funzionali dell'Istituto in ragione delle esigenze organizzative dell'attività stessa;

Preso atto che:

- le Parti dichiarano che non intendono instaurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che la prestazione lavorativa sarà svolta in piena autonomia decisionale, professionale ed organizzativa, con esclusione esplicita di ogni assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del Committente;

➤ il Collaboratore dichiara di non essere titolare di partita IVA.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il contratto ha per oggetto la collaborazione professionale di natura tecnica nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di nuove opere ed interventi di recupero/riqualificazione sul patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o gestito dall'Ente.

In particolar modo il Collaboratore dovrà:

- a) Supportare il Direttore Generale dell'Istituto nelle attività di coordinamento dell'Area Tecnica;
- a) assicurare il trasferimento delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite al personale interno;
- b) continuare ad esercitare la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di diversi interventi in corso di realizzazione da individuare con separato atto ricognitivo del Direttore Generale dell'Ente.

2) DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 10 novembre 2022 e avrà durata fino al 31/12/2025.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto e potrà essere rinnovato, per pari o diverso periodo, solo tramite apposita pattuizione scritta.

3) NATURA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La prestazione sarà eseguita personalmente dal Collaboratore con gestione autonoma dell'attività affidata, con ampia facoltà di scelta degli strumenti tecnici necessari allo svolgimento dell'attività, utilizzando, se necessario, anche quelli resi disponibili dal Committente.

È escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse del Committente a disporre della collaborazione del Collaboratore in forma subordinata. Pertanto, le Parti escludono espressamente che il Collaboratore abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente, e dunque si danno reciprocamente atto che la prestazione verrà svolta dal Collaboratore senza vincoli di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso.

4) SEDE DI LAVORO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione della natura dell'incarico e della necessità di coordinamento con il Committente, il Collaboratore potrà essere chiamato a svolgere parte della propria attività presso la sede dell'Istituto.

Resta inteso che il Collaboratore non potrà in alcun modo considerarsi inserito nella stabile organizzazione dell'Istituto, né avrà obblighi di timbratura per asseverare la presenza.

6) AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL COLLABORATORE

Fermo restando l'obbligo del coordinamento con l'organizzazione del Committente, al Collaboratore è garantita, senza limitazione o riserva alcuna, la piena e integrale autonomia organizzativa nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa, anche con riferimento alla scelta degli strumenti da impiegare, nonché ai tempi ed ai luoghi di espletamento.

7) UTILIZZO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

L'incaricato potrà utilizzare, su indicazione della Direzione, tutte le strumentazioni in dotazione dell'Ente necessarie per il corretto espletamento dell'incarico;

8) CORRISPETTIVO

Il Committente si impegna a corrispondere al Collaboratore per le prestazioni rese un compenso lordo annuo di € 24.000,00, oltre oneri riflessi, che sarà erogato tramite bonifico bancario, con cadenza trimestrale.

10) RITENUTE

Sui compensi erogati al Collaboratore, il Committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive nei termini previsti dalla legge.

11) ISCRIZIONE ALLA CASSA PREVIDENZIALE

Sarà cura dello stesso Collaboratore iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS.

12) RIMBORSO SPESE

Il Committente rimborserà al Collaboratore le spese vive sostenute per lo svolgimento della prestazione. Il Collaboratore riepilogherà mensilmente le spese sostenute allegando la relativa documentazione di spesa.

13) RECESSO DELLE PARTI

Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso scritto, mediante comunicazione da inviarsi tramite raccomandata A.R., di almeno sessanta giorni di calendario senza obbligo di motivazione, salvo inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria della collaborazione.

14) REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO

Il Collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente, osservando i criteri di correttezza, diligenza e buona fede richiesti dalla natura delle prestazioni oggetto del contratto.

15) DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Le prestazioni professionali di cui al presente contratto si sostanziano in una collaborazione coordinata e continuativa, disciplinata ai fini fiscali dall'art. 50 TUIR. Resta inteso che tali prestazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'Art. 5, comma 2, DPR 633/72.

16) SICUREZZA SUL LAVORO

Al rapporto di collaborazione si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del Committente.

Il Collaboratore dà atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate e di aver ricevuto la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Collaboratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

17) PRESA VISIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e delle relative misure riportate nel documento di valutazione aziendale del Committente redatto ai sensi degli artt. 28-29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

18) RISERVATEZZA

Il Collaboratore assume l'impegno di mantenere la massima riservatezza e di non divulgare notizie, dati, informazioni, documenti, riguardanti il Committente e le attività per cui è chiamato a collaborare, con particolare riferimento alle informazioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai rapporti con le Imprese esecutrici.

Inoltre, il Collaboratore si impegna a garantire che qualsiasi rapporto e/o documento elaborato e/o eseguito nell'ambito del presente incarico, resterà di esclusiva proprietà del Committente con divieto, pertanto, di diverso utilizzo senza il consenso scritto di quest'ultimo.

19) PRIVACY

Il Collaboratore prende atto dell'informativa sulla privacy fornita dal Committente e lo autorizza a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali specificati nella predetta informativa, in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

20) COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate agli indirizzi indicati nel presente contratto. Eventuali variazioni di residenza e/o domicilio dovranno essere comunicati all'altro contraente per iscritto.

In mancanza della predetta informazione, le comunicazioni inviate all'indirizzo indicato nel presente contratto sono da ritenersi correttamente notificate.

21) FORO COMPETENTE

Le Parti si danno atto che qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Siracusa, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

22) OBBLIGHI DI CONDOTTA

A norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. nr. 62 del 16/4/2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – e visto il Codice di comportamento del personale dipendente di questo Ente, adottato con Determina del Commissario Straordinario n. 51 del 21-02-2014, gli obblighi di condotta previsti contenuti nel Codice s'intendono estesi, per quanto compatibili, anche ai Collaboratori, a qualsiasi titolo, che forniscono servizi all'Amministrazione e, pertanto, l'incarico dovrà intendersi risolto in caso di violazione degli obblighi che ne derivano;

23) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce l'unico accordo esistente tra il Committente e il Collaboratore, sostituendo ogni precedente intesa, anche verbale, intercorsa tra le stesse in relazione alle materie in esso trattate.

Qualsivoglia modifica o aggiunta al presente contratto sarà priva di effetti se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal contratto stesso. L'eventuale nullità o inefficacia, per qualsiasi ragione, di una delle clausole del contratto non inficerà la validità e l'efficacia delle restanti clausole, alle quali potrà essere dato seguito anche in assenza della clausola nulla, annullabile od invalida.

Siracusa,

Ing. Carmelo Uccello _____

Dott. Marco Cannarella N.Q. _____